



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 925/14 depositato il 08/05/2014
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° PROT. 5363 IVA-ALTRO 2012 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I, 150 74123 TARANTO TA



SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 925/14

UDIENZA DEL

10/12/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

1077

PRONUNCIATA IL:

10/12/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7 APR. 2015

Il Segretario
Il Direttore
Rosario

La società [redacted] sas, in persona del legale rappresentante Sig.ra [redacted] rappresentata e difesa nel presente giudizio dal Dott. Vito Montanaro, ha presentato ricorso avverso il provvedimento di diniego del rimborso Iva prot. 5363 del 06/02/2014 relativo all'anno 2012, di € 28.802,00, notificato il 10/02/2014. La ricorrente precisa che, a seguito della cessazione della propria attività avvenuta nell'anno 2012 e della conseguente chiusura della partita Iva, ha presentato la dichiarazione Iva per il 2012, indicando al quadro VX il credito Iva a rimborso di € 28.802,00 con causale 1 (cessazione di attività). Con il predetto provvedimento l'Ufficio negava il rimborso in quanto "dall'esame della dichiarazione non risulta la sussistenza del presupposto indicato per la facoltà di richiedere il rimborso, così come stabilito dal 2° e 3° comma dell'art. 30 del DPR 633/72 e successive modificazioni". Nel dettaglio, le motivazioni dell'Ufficio precisavano che "il credito Iva chiesto a rimborso nell'anno 2012 deriva da un precedente credito per il quale limitatamente ad € 28.000,00 è stato emesso diniego per non operatività senza autorizzazione alla detrazione, giusta provvedimento prot. 31761 del 02/07/2012".

La ricorrente eccepisce:

1. illegittimità del provvedimento di diniego per violazione di legge ed eccesso di potere in quanto il provvedimento di diniego di rimborso non può costituire disconoscimento del credito, per il quale sarebbe necessario regolare avviso di accertamento, ma esclusivamente diniego di erogazione del rimborso;
2. carenza di motivazione;
3. mancata emissione di avviso di accertamento o rettifica;
4. contraddittorietà della motivazione;
5. erroneità della premessa di non operatività poichè la società non possedeva nel 2011 e nel 2012 alcun asset patrimoniale da prendere a base di riferimento per il calcolo dei componenti positivi minimi presuntivi necessari per il test di operatività;
6. difetto di sottoscrizione dell'atto da parte di soggetto legittimato;
7. omessa redazione di PVC ed instaurazione di contraddittorio;
8. violazione dello statuto del contribuente;
9. carenza della prova ed illegittimo uso di presunzioni.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio controdeducendo su tutti i punti e chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che agli atti manca il provvedimento prot. n. 3176 del 02/07/2012 che, secondo il ricorrente, non ha negato il diritto alla detrazione dell'IVA, ma esclusivamente il rimborso. Dall'analisi delle controdeduzioni tale conclusione sembra essere condivisa dalla stessa Agenzia delle Entrate la quale riconosce che il provvedimento del 2012 "non ha inciso sull'esistenza del credito, ma sulla sua non spettanza". Successivamente, sempre nelle controdeduzioni, l'Ufficio precisa che "non si condivide l'assunto di parte circa la necessità di emettere un avviso di

Prisk

accertamento e/o rettifica, in quanto nel caso che ci occupa l'Ufficio non ha accertato (...) una diversa quantificazione di imposte.". E' evidente e non controversa pertanto la spettanza del credito Iva pari ad € 28.802,00 per il quale tuttavia non si è disposto il rimborso in virtù di un precedente atto di diniego al rimborso emesso dallo stesso Ufficio. Ed invero la stessa Amministrazione Finanziaria in un altro procedimento (si veda sentenza Corte di Cassazione Sez. tributaria n. 194/2004) aveva affermato che il provvedimento di diniego del rimborso "non va ad incidere sull'esistenza del credito" ma "finisce con l'accertare (e comunicare) soltanto l'insussistenza in capo al contribuente dei presupposti di legge per avere diritto al rimborso ed alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 38-bis del DPR 633/72, senza con questo annullare o negare il credito del contribuente" perchè questi "potrà sempre riprendere ed utilizzare il proprio credito nella prima liquidazione periodica disponibile dopo la notificazione del provvedimento medesimo ovvero, nell'impossibilità di farlo ... ottenere la liquidazione mediante la procedura prevista per l'indebito oggettivo". La stessa amministrazione finanziaria aggiunge che "l'Ufficio dovrà necessariamente procedere con avviso di rettifica o di accertamento (ai sensi degli artt. 54 e 55 del DPR 633/1972) ove intenda contestare l'esistenza stessa del credito dichiarato e non limitarsi a verificarne la spettanza". Nel caso in specie a fronte del diniego al rimborso del 2012 il credito Iva è evidentemente stato riportato nella dichiarazione IVA successiva e chiesto nuovamente a rimborso a causa della cessazione dell'attività. La motivazione addotta dall'Agenzia delle Entrate per negare il rimborso dell'importo pari ad € 28.000,00, non appare a questa Commissione assolutamente condivisibile in quanto verte fondamentalmente sulla motivazione del negato rimborso precedente e non può essere, per i motivi precedentemente esposti, considerata sufficiente. Non appare inoltre sufficientemente motivato e documentato, neanche in sede contenziosa, il diniego della residua somma di € 802,00 in quanto asseritamente compensato negli anni 2012 e 2013.

La Commissione, essendo assorbite le altre eccezioni sollevate dal ricorrente, accoglie pertanto il ricorso e dispone il rimborso di € 28.802,00 oltre interessi. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 2.500,00 oltre Iva e Cap.se dovuti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e dispone il rimborso di € 28.802,00 oltre interessi. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 2.500,00 oltre Iva e Cap.se dovuti. .

Così deciso in Taranto, 10 dicembre 2014

Il relatore

Dott. Cosimo Bisessile



Il presidente

Dott. Riccardo Occhinegro

